CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^A LEGISLATURA – I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONI LEGISLATIVE RIUNITE DELL'AGRICOLTURA E DELL'INDUSTRIA

RESOCONTO

DELL'ADUNANZA DI VENERDÌ 14 FEBBRAIO 1941-XIX

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE DELLA CAMERA **DE FRANCISCI**

INDICE

Pag.

Disegno di legge (*Discussione ed approvazione*):

Istituzione dell'Ente per l'assistenza agli orfani dei lavoratori morti per infortunio sul lavoro (E. A. O. L. I). (1202-B) 645

MASSIMINO, *Relatore* – DALL'ORTO, FERRARIO GIUSEPPE.

La riunione comincia alle 11.30.

(*Interviene alla riunione il Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, Amicucci).

PRESIDENTE chiama alle funzioni di Segretario il Consigliere nazionale Calvetti.

Comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali: Gaetani Silvio, Allegreni, Capialbi, De la Forest, Fancello, Fornaciari, Gottardi, Moroni E., Muzzarini, Proserpio, Veronese, Viola, Michelini, Fossi Mario, Alberici, Camerana, Donegani, Puppini, Rocca Agostino e Tarchi.

Constata che la Commissione riunita è in numero legale.

Discussione del disegno di legge: Istituzione dell'Ente per l'assistenza degli orfani dei lavoratori morti per infortunio sul lavoro (E. A. O. L. I.). (1202-B)

MASSIMINO, *Relatore*, rileva che le modifiche e le aggiunte apportate dal Senato del Regno al disegno di legge, già approvato dalle Commissioni riunite della Camera, riguardano gli articoli 2 e 4.

L'aggiunta all'articolo 2 concerne la gestione dei collegi-convitti e degli istituti analoghi già esistenti. Ricorda che questo argomento aveva formato oggetto di proposta dei Consiglieri nazionali Vezzani, Tredici e Muzzarini, i quali avevano fatto presente l'opportunità che simili collegi potessero andar considerati come rispondenti allo scopo per cui venivano creati nuovi collegi-convitti, e che tale proposta non venne accolta per ragioni forse d'ordine procedurale.

Il Senato è ritornato sulla proposta con l'inserire l'aggiunta all'articolo 2, concretata nel testo in esame.

Ritiene che essa sia opportuna, dubitando che la modifica stessa possa attuarsi in sede di regolamento.

La proposta del Senato va ritenuta come rispondente alle ragioni di necessità già prospettate alle Commissioni riunite della Camera. Esprime il parere che tale aggiunta vada senz'altro approvata.

L'articolo 4 reca alcune modifiche ed aggiunte, oltre che risolvere un quesito sulla dizione letterale dell'articolo stesso.

Modifica sostanziale è da ritenersi quella riguardante la designazione del Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Ente, che, nel testo presentato alla Camera e votato dalle Commissioni riunite, era in persona del Ministro delle corporazioni.

Nel testo modificato dal Senato si toglie ogni specifica designazione, per modo che sarà il decreto del Duce a stabilire se la funzione di Presidente, eventualmente, sarà affidata al Ministro delle corporazioni ovvero ad un rappresentante del Ministro stesso.

Era detto nello stesso articolo 4, nella sua vecchia formulazione, che con lo stesso decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, sarebbe stato nominato un vice presidente. Tutto questo è stato precisato nella forma dettata dal Senato, in quanto si dispone che l'Ente è amministrato da un Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, su proposta del Ministro delle corporazioni, e composto: *a*) del Presidente, *b*) di un vice presidente; rimangono poi i rappresentanti del comando generale della Gioventù Italiana del Littorio e si aggiunge un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'educazione nazionale e delle corporazioni. In sostanza c'era già un rappresentante dell'educazione nazionale, ora si aggiunge quello delle corporazioni. Rimangono invariati gli altri punti fissati dai commi *f*) e *g*). Una modifica sostanziale è quella al comma *h*). Nella dizione iniziale del disegno di legge si parlava di un rappresentante per ciascuna delle Confederazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'industria, dell'agricoltura e del commercio. Per la discussione che ne è seguita in seno alle Commissioni riunite, su proposta dei camerati Dall'Orto, Ferrario e Vignati, si era pervenuti ad una modifica, inserendo cioè anche il rappresentante delle Confederazioni delle aziende del credito e dell'assicurazione, dei professionisti e degli artisti, e del commercio, che venivano a mancare nella prima dizione del disegno di legge; si aggiungeva inoltre un rappresentante dell'Ente nazionale fascista della cooperazione. Il Senato ha ritenuto opportuno di ritornare alla prima dizione. Naturalmente, se questa proposta dovesse essere accettata in questa sede verrebbe a cadere tutta la discussione che è stata svolta con argomentazioni dai Consiglieri nazionali nella riunione del 20 dicembre 1940-XIX, e nel caso contrario si dovrebbe ritornare sulla discussione.

Nella modifica del Senato si è aggiunta, poi, l'istituzione di un collegio di sindaci, di cui non si parlava nella precedente dizione. Trovà opportuna, l'aggiunzione anche perchè, senza aspettare l'eventuale regolamento alla legge, si può senz'altro accogliere la formulazione del Senato che precisa, e nella costituzione e nello stesso funzionamento, quello che deve essere il Collegio sindacale.

Nessun'altra modifica è stata apportata dal Senato agli altri articoli, così come erano stati approvati dalle Commissioni riunite della Camera.

PRESIDENTE invita il Segretario a dare lettura degli articoli emendati dal Senato. Avverte che gli articoli sui quali non saranno presentati emendamenti si intenderanno approvati con la semplice lettura.

CALVETTI, *Segretario*, legge:

ART. 2.

Scopi dell'Ente sono:

a) provvedere al mantenimento e alla educazione degli orfani dei lavoratori morti per infortuni sul lavoro, mediante la istituzione e la gestione di propri collegi-convitti o concorrendo alla gestione di collegi-convitti e di istituti analoghi già esistenti alla data della presente legge che rispondano alle finalità della legge stessa:

(*È approvato*).

ART. 4.

L'Ente è amministrato da un Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, su proposta del Ministro delle corporazioni, e composto:

a) del presidente;

b) di un vice presidente;

c) di un rappresentante del Comando generale della Gioventù Italiana del Littorio;

d) di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'educazione nazionale e delle corporazioni;

e) del presidente dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

f) del presidente della Federazione nazionale fascista casse mutue infortuni agricoli;

g) di un presidente di Cassa marittima infortuni sul lavoro e malattie;

h) di un rappresentante per ciascuna delle Confederazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'industria, dell'agricoltura e del commercio.

Presso l'Ente è istituito un collegio di sindaci, nominati annualmente uno dal presidente della Corte dei Conti, uno dal Ministro delle finanze e uno dal Ministro delle corporazioni.

Due sindaci supplenti sono nominati uno dal Ministro delle finanze e uno dal Ministro delle corporazioni.

Il collegio dei sindaci esercita funzioni di controllo analoghe a quelle stabilite dall'articolo 184 del Codice di commercio.

PRESIDENTE comunica che su questo articolo, emendato dal Senato, è stato presentato un nuovo emendamento da parte del Consigliere nazionale Dall'Orto; ha ragione di ritenere che egli vi rinunci.

DALL'ORTO se non ci sono altri emendamenti, dichiara di rinunciarvi.

FERRARIO GIUSEPPE premette che non ha l'intenzione di ripetere la discussione che è stata fatta nella precedente riunione su questo punto del disegno di legge, ma, constatando che fin dalla precedente riunione l'Eccellenza il Sottosegretario di Stato per le corporazioni accettò che si includesse nel Consiglio di amministrazione, là dove si parla delle Confederazioni, anche il rappresentante della Confederazione dei lavoratori del credito e dell'assicurazione, vorrebbe si tenesse fermo tale concetto. Il problema si presenta in questi termini: la legge interessa particolarmente l'assistenza da darsi a tutti coloro i quali sono soggetti all'obbligo dell'assicurazione sugli infortuni; se la legge vuole attribuire una rappresentanza in rapporto al numero dei lavoratori soggetti all'assicurazione contro gli infortuni, rappresentati da ciascuna delle Confederazioni, allora la soluzione può cambiare. Se invece si deve attribuire la rappresentanza a coloro i quali sono soggetti comunque all'assicurazione contro gli infortuni, desidera in tal caso precisare che nel suo settore vi sono dei lavoratori, regolarmente assicurati contro gli infortuni in base alle disposizioni della legge del 1935.

Ritiene, poi, che non si possa asserire la possibilità, in virtù della continua trasformazione dell'inquadramento sindacale, che siano aggiudicati alla Confederazione lavoratori del credito e dell'assicurazione altri elementi soggetti alla determinata assicurazione contro gli infortuni.

Infine, rileva che il concetto uniforme che si è seguito fino ad oggi, specie per quanto attiene ai problemi di assistenza sociale (vedi la legge sulla previdenza sociale), è stato quello di includere una rappresentanza di tutte le Confederazioni. Crede di dover esporre queste considerazioni in aggiunta a quelle che ebbe già occasione di fare nella precedente riunione, per riconfermare la necessità che sia incluso anche il rappresentante dei lavoratori del credito e dell'assicurazione, e conseguentemente il rappresentante dei datori di lavoro del credito e dell'assicurazione.

DALL'ORTO dichiara che ha ritirato il suo emendamento, per evitare che si rimandasse al Senato questa legge che ha urgenza di essere votata; e per adesione all'invito fattogli dal Sottosegretario di Stato per le corporazioni. Se però le osservazioni del Consigliere nazionale Ferrario venissero accolte, intende tener fermo il proposto emendamento.

PRESIDENTE fa rilevare che il Consigliere nazionale Ferrario ha espresso un voto, non ha presentato un emendamento formale.

FERRARIO GIUSEPPE per la verità dichiara che non ha inteso esprimere un voto; ma chiedere formalmente che sia previsto un rappresentante dei lavoratori del credito e dell'assicurazione.

DE DOMINICIS nel caso fosse accettata la proposta Ferrario, insiste anche per un rappresentante della Confederazione degli artisti e professionisti.

PRESIDENTE chiede il parere del relatore.

MASSIMINO, *Relatore*, trova conseguenti le dichiarazioni dei Consiglieri nazionali che hanno seguito il camerata Ferrario, ma osserva che: o si accetta l'emendamento per tutte le Confederazioni, o non si accetta per nessuna.

Nota l'unanime consenso delle Commissioni riunite perchè si approvi rapidamente questo disegno di legge. Quindi, pregherebbe il camerata Ferrario e gli altri di rinunciare una volta tanto alle loro richieste, sia pure ammettendo la bontà delle loro argomentazioni, che sono validissime. Ritiene che tali argomentazioni si possano superare per la certezza che anche le Confederazioni dell'industria, dell'agricoltura e del commercio sapranno bene tutelare tutti gli interessi dei lavoratori.

AMICUCCI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, concorda con quanto ha detto il camerata Massimino, relatore, e prega pertanto la Commissione di approvare il disegno di legge così come è stato emendato dal Senato.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 4 nel testo emendato dal Senato.

(*È approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge nel testo definitivo. (*Vedi allegato*).

La riunione termina alle 11.45.

ALLEGATO

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO

Istituzione dell'Ente per l'assistenza agli orfani dei lavoratori morti per infortunio sul lavoro (E. A. O. L. I.). (1202-B)

ART. 1.

È istituito l'Ente per l'assistenza degli orfani dei lavoratori morti per infortunio sul lavoro (E. A. O. L. I.).

L'Ente ha sede in Roma, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è retto da uno statuto, da approvarsi, su proposta del Ministro delle corporazioni, di concerto col Ministro Segretario del P. N. F. e col Ministro delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

ART. 2.

Scopi dell'Ente sono:

a) provvedere al mantenimento e alla educazione degli orfani dei lavoratori morti per infortuni sul lavoro, mediante la istituzione e la gestione di propri collegi-convitti o concorrendo alla gestione di collegi-convitti e di istituti analoghi già esistenti alla data della presente legge che rispondano alle finalità della legge stessa;

b) curare, d'intesa col Comando generale della Gioventù Italiana del Littorio, l'avviamento professionale, nonchè l'educazione fisica e morale degli orfani predetti;

c) agevolare, d'intesa con le competenti Confederazioni fasciste dei datori di lavoro e dei lavoratori, il collocamento degli orfani assistiti.

ART. 3.

Hanno titolo all'assistenza dell'Ente, nei limiti di età stabiliti dallo statuto, gli orfani dei lavoratori morti per infortunio sul lavoro o per malattia professionale compresi nell'assicurazione di cui al Regio decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, e al decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450.

L'Ente può estendere la propria assistenza anche ai figli dei grandi invalidi del lavoro, quando lo consentano le disponibilità finanziarie.

ART. 4.

L'Ente è amministrato da un Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, su proposta del Ministro delle corporazioni, e composto:

a) del presidente;

b) di un vice presidente;

c) di un rappresentante del Comando generale della Gioventù Italiana del Littorio;

d) di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'educazione nazionale e delle corporazioni;

e) del presidente dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

f) del presidente della Federazione nazionale fascista casse mutue infortuni agricoli;

g) di un presidente di Cassa marittima infortuni sul lavoro e malattie;

h) di un rappresentante per ciascuna delle Confederazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'industria, dell'agricoltura e del commercio.

Presso l'Ente è istituito un collegio di sindaci, nominati annualmente uno dal presidente della Corte dei conti, uno dal Ministro delle finanze e uno dal Ministro delle corporazioni.

Due sindaci supplenti sono nominati uno dal Ministro delle finanze e uno dal Ministro delle corporazioni.

Il collegio dei sindaci esercita funzioni di controllo analoghe a quelle stabilite dall'articolo 184 del Codice di commercio.

ART. 5.

L'Ente provvede all'attuazione dei propri scopi con i seguenti mezzi:

a) un contributo a carico degli Istituti assicuratori contro gli infortuni sul lavoro, la cui misura sarà stabilita annualmente con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto con quello delle finanze, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Ente;

b) le quote di rendite spettanti agli orfani ricoverati, a norma dell'articolo 27, n. 2, del Regio decreto 17 agosto 1935-XIII, numero 1765;

c) le donazioni, i lasciti e le elargizioni.

Le somme necessarie per la costruzione, l'impianto e l'arredamento degli stabili per i collegi-convitti, sino alla concorrenza di lire trenta milioni, sono erogate dall'Istituto nazionale fascista infortuni, con prelevamento dai propri fondi di riserva.

ART. 6.

L'Ente provvede all'istruzione degli orfani ricoverati per mezzo delle pubbliche scuole elementari, del lavoro, artigianato, professionali e tecniche, secondo le direttive di programmi della Carta della Scuola.

L'Ente, inoltre, promuove, d'intesa con il Ministero dell'educazione nazionale, qualora sia ritenuto necessario, l'istituzione di scuole speciali presso i collegi-convitti di cui all'articolo 2, lettera *a*).

ART. 7.

Per l'avviamento degli orfani all'esercizio di un mestiere potranno essere istituiti nei collegi-convitti, appositi laboratori, opportunamente indirizzati secondo le attitudini degli allievi e le condizioni di ambiente e di lavoro delle famiglie degli orfani.

Le competenti Confederazioni fasciste e l'Ente nazionale fascista della cooperazione daranno la loro assistenza affinchè gli allievi dei collegi-convitti dell'Ente possano frequentare stabilimenti industriali, aziende agricole o altri luoghi di lavoro, e prestarvi opera di apprendisti.

ART. 8.

L'Ente provvede, a mezzo della sezione dei grandi invalidi del lavoro dell'Istituto nazionale fascista infortuni o di altri istituti di cura specializzati, all'assistenza sanitaria degli orfani inabili al lavoro, nei casi nei quali opportune cure possano migliorarne le condizioni fisiche.

ART. 9.

Lo statuto dell'Ente provvederà a stabilire le norme per l'ammissione nei collegi-convitti, per l'eventuale istituzione delle scuole speciali di cui al secondo comma dell'articolo 6, per il funzionamento di essi e per il raggiungimento, in genere, dei fini previsti dalla presente legge.

ART. 10.

All'Ente si applicano tutte le esenzioni, agevolazioni e privilegi tributari stabiliti a favore delle pubbliche istituzioni di assistenza e beneficenza.

ART. 11.

Ferma restando la competenza del Ministero dell'educazione nazionale sui collegi-convitti e sulle scuole, l'Ente è posto sotto la vigilanza e la tutela del Ministero delle corporazioni, e ad esso sono applicabili le disposizioni dell'articolo 13 del Regio decreto 6 luglio 1933-XI, n. 1033, concernente l'ordinamento dell'Istituto nazionale fascista infortuni.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI